

	STATUTO	
	DELLA SOCIETÀ	
	"IL SECONDO MESTIERE S.R.L. IMPRESA SOCIALE "	
	Articolo 1 - DENOMINAZIONE	
	E' costituita la società a responsabilità limitata	
	denominata:	
	"IL SECONDO MESTIERE S.R.L. IMPRESA SOCIALE "	
	Articolo 2 - SEDE	
	La sede della Società è posta nel Comune di Roma (RM) .	
	Potranno essere istituite e soppresse filiali, succursali,	
	depositi, agenzie, rappresentanze, sedi secondarie e	
	recapiti anche altrove, sia in Italia che all'Estero.	
	Il domicilio dei soci, per i rapporti con la società, si	
	intende, a tutti gli effetti, quello ufficialmente	
	risultante alla società medesima secondo le modalità	
	previste dalla legge tempo per tempo vigente.	
	Articolo 3 - DURATA	
	La durata è fissata fino al 31 (trentuno) dicembre 2070	
	(duemilasettanta) salvo proroga o anticipato scioglimento.	
	Articolo 4 - OGGETTO	
	La società, nel rispetto dell'art. 2 del D.Lgs. 3 luglio	
	2017, n. 112, esercita in via stabile e principale le	
	seguenti attività di impresa di interesse generale, senza	
	scopo di lucro e per finalità civiche, solidaristiche e di	
	utilità sociale, adottando modalità di gestione responsabili	

	e trasparenti e favorendo il più ampio coinvolgimento dei	
	lavoratori, degli utenti e degli altri soggetti interessati	
	alla sua attività, operando in particolare nei seguenti	
	settori dell'articolo 2 del Decreto Legislativo 3 luglio	
	2017 n. 112:	
	- educazione, istruzione e formazione professionale, ai	
	sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive	
	modificazioni, nonché le attività culturali di interesse	
	sociale con finalità educativa (lett. d);	
	- formazione universitaria e post-universitaria (lett. g);	
	- ricerca scientifica di particolare interesse sociale	
	(lett. h);	
	- organizzazione e gestione di attività culturali,	
	artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse	
	attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della	
	cultura e della pratica del volontariato, e delle attività	
	di interesse generale (lett. i);	
	- formazione extra-scolastica, finalizzata alla	
	prevenzione della dispersione scolastica e al successo	
	scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo	
	ed al contrasto della povertà educativa (lett. l).	
	La società potrà, quindi, svolgere le seguenti attività:	
	- pubblicare riviste, bollettini, giornali quotidiani,	
	libri, opuscoli, atti di convegni, di seminari, studi e	
	ricerche, materiale didattico, programmi tv, siti web,	

	quotidiani on line e cartacei registrando o gestendo testate	
	ai sensi delle normative vigenti sulla stampa;	
	- promuovere la diffusione dell'informazione in senso	
	pluralistico anche attraverso una partecipazione attiva e	
	collettiva e manifestazioni come fiere nazionali e	
	internazionali; - divulgare attraverso tavole rotonde,	
	convegni, conferenze, mostre, giornate di studio, gruppi di	
	lavoro, concorsi, premiazioni, seminari, festival, eventi,	
	rassegne e spettacoli in genere ecc. i temi derivanti dalle	
	attività realizzate, utilizzando anche le nuove tecnologie	
	di rete e multimediali; - svolgere attività di consulenza e	
	collaborazione con tutti i soggetti che intendono sviluppare	
	iniziative a sostegno della promozione culturale; proporsi	
	come specifico punto di riferimento e/o come struttura di	
	servizio per aziende, imprese, università e in genere per	
	enti pubblici e privati relativamente alla sua missione	
	istituzionale;	
	- promuovere specifici progetti di innovazione della	
	fruizione editoriale	
	- organizzare corsi di formazione, aggiornamento e	
	qualificazione professionale del personale docente.	
	Ai sensi del D.Lgs. n. 3 luglio 2017, n. 112 si intende	
	svolta in via principale l'attività per la quale i ricavi	
	siano superiori al settanta per cento dei ricavi complessivi	
	dell'impresa sociale, secondo criteri di calcolo definiti	

	con Decreto interministeriale del 24 gennaio 2008, emanato	
	dal Ministro dello sviluppo economico e dal Ministro delle	
	politiche sociali.	
	La società si inibisce espressamente lo svolgimento di	
	attività diverse da quelle sopra elencate con eccezione di	
	quelle accessorie ad esse connesse.	
	La società può svolgere le sue attività in collaborazione	
	con qualsiasi altra istituzione, nazionale e internazionale,	
	nei limiti e con le modalità di cui all'articolo 4 del	
	d.lgs. 155/2006.	
	La Società potrà, inoltre, compiere, in via complementare,	
	qualsiasi operazione industriale, mobiliare, immobiliare,	
	commerciale, finanziaria - nel rispetto della normativa	
	vigente e comunque non nei confronti del pubblico -	
	locativa, ipotecaria, utile e/o necessaria per il	
	conseguimento dello scopo sociale; compresi: l'acquisto	
	anche in leasing, la vendita, la permuta, la locazione	
	anche finanziaria, l'affitto di beni immobili, mobili e	
	mobili registrati; la stipulazione di contratti e	
	convenzioni con Enti, pubblici o privati, nazionali o	
	internazionali; la partecipazione a gare, aste o licitazioni	
	private; la stipulazione di contratti di franchising; la	
	stipulazione di finanziamenti e mutui attivi o passivi,	
	anche fondiari; la concessione di avalli, fideiussioni,	
	ipoteche ed altre garanzie reali o personali a terzi,	

	inclusi gli Istituti di Credito; la stipulazione di	
	contratti di joint ventures con partner italiani o	
	stranieri; l'assunzione di quote e partecipazioni in	
	associazioni, enti o consorzi o in altre società o	
	imprese, costituite o costituende, aventi oggetto analogo	
	o complementare al proprio, osservati i limiti e le	
	disposizioni delle Leggi vigenti in materia, con	
	particolare riferimento al decreto legge 3 maggio 1991,	
	n. 143, convertito con modificazioni nella legge 5 luglio	
	1991, n. 197, ed al decreto legislativo 23 luglio 1996 n.	
	415.	
	Articolo 5 - SCOPO	
	La società non ha scopo di lucro e persegue finalità	
	civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo	
	svolgimento di una o più attività di interesse generale.	
	La società intende beneficiare di tutte le agevolazioni,	
	provvidenze, benefici per le imprese sociali e per le	
	imprese che operano nel settore in oggetto.	
	E' espressamente escluso che la società possa limitare,	
	anche indirettamente, l'erogazione dei beni e servizi in	
	favore dei soli soci.	
	All'Impresa Sociale, considerata anche la qualifica di	
	impresa sociale:	
	a) è fatto divieto di distribuire dividendi;	
	b) è vietato distribuire le riserve fra i soci;	

	c) in caso di scioglimento l'intero patrimonio sociale,	
	dedotto soltanto il capitale sociale, deve essere devoluto a	
	fini di utilità sociale.	
	L'Impresa Sociale destina eventuali utili ed avanzi di	
	gestione allo svolgimento dell'attività statutaria o ad	
	incremento del patrimonio. Ma è vietata la distribuzione,	
	anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e	
	riserve comunque denominati, a fondatori, soci o associati,	
	lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri	
	componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o	
	di qualsiasi altra ipotesi di scioglimento individuale del	
	rapporto.	
	Articolo 6 - COINVOLGIMENTO DEI LAVORATORI, DEGLI UTENTI E	
	DI ALTRI SOGGETTI INTERESSATI ALLE ATTIVITA'	
	I lavoratori e i soggetti destinatari dell'attività di	
	impresa sociale hanno diritto di partecipare ai lavori	
	dell'assemblea sociale annuale, anche prendendo la parola.	
	Hanno diritto di visionare il libro dei verbali delle	
	assemblee e delle relative deliberazioni, previa istanza	
	scritta all'organo amministrativo il quale nel termine di	
	dieci giorni dovrà esibire il libro dei verbali al	
	richiedente avente diritto.	
	Spetta il diritto di intervento in assemblea ed alle	
	adunanze del Consiglio di Amministrazione, ai lavoratori e	
	ai destinatari dei servizi dell'impresa sociale, su tutte le	

	questioni che incidono direttamente sulle condizioni di	
	lavoro e sulla qualità dei servizi prestati . Nel caso in cui	
	più della metà dei destinatari dei servizi dell'impresa o	
	più della metà dei lavoratori non sia d'accordo sulle	
	decisioni prese dall'organo amministrativo relativamente a	
	questioni che incidono direttamente sulle condizioni di	
	lavoro o sulla qualità dei servizi prestati , i medesimi	
	possono chiedere che sulla questione deliberi l'assemblea	
	dell'impresa sociale riunita in sede ordinaria.	
	Nel caso in cui il numero dei lavoratori sia superiore a	
	cinque i suddetti potranno intervenire in assemblea o nelle	
	adunanze mediante la nomina di un massimo di tre	
	rappresentanti.	
	La stessa regola vale per i destinatari dei servizi	
	dell'impresa. In caso di destinatari dei servizi	
	dell'impresa minori di età o di soggetti svantaggiati, il	
	coinvolgimento o la consultazione riguarderà coloro che	
	esercitano la potestà sui medesimi.	
	Articolo 7 - LAVORO NELL'IMPRESA SOCIALE	
	Ai lavoratori subordinati non può essere corrisposto un	
	trattamento economico e normativo inferiore a quello	
	previsto dai contratti e accordi collettivi di cui	
	all'articolo 51 del d.lgs. 15 giugno 2015 n. 81. In ogni	
	caso la differenza tra le retribuzioni dei lavoratori	
	subordinati non può essere superiore al rapporto uno ad	

	otto, da calcolarsi sulla retribuzione annua lorda.	
	È ammessa la prestazione di attività di volontariato, ma il	
	numero dei volontari impiegati nell'attività d'impresa, dei	
	quali la società deve tenere un apposito registro, non può	
	essere superiore a quello dei lavoratori. La società deve	
	assicurare i volontari che prestano attività di volontariato	
	nella società medesima contro gli infortuni e le malattie	
	connessi allo svolgimento dell'attività stessa, nonché per	
	la responsabilità civile verso terzi.	
	I destinatari dell'attività ed i lavoratori dell'impresa	
	sociale, a qualunque titolo prestino la loro opera, hanno i	
	diritti di informazione, consultazione e partecipazione nei	
	termini e con le modalità specificate nel presente statuto e	
	nei regolamenti aziendali o concordati dagli organi di	
	amministrazione dell'impresa sociale con loro	
	rappresentanti. Degli esiti del coinvolgimento deve essere	
	fatta menzione nel bilancio sociale.	
	Articolo 8 - CAPITALE SOCIALE	
	Il capitale sociale è di euro 10.000,00 (diecimila virgola	
	zero zero) ed è diviso in quote.	
	Nessun socio può essere titolare di una partecipazione	
	inferiore ad un Euro.	
	Esso potrà essere variato osservate le disposizioni di legge	
	al riguardo.	
	La delibera di aumento del capitale sociale può consentire	

	il conferimento in denaro, in natura, di crediti o di	
	qualsiasi elemento suscettibile di valutazione economica,	
	compresa la prestazione di opere o di servizi a favore della	
	società, determinando le modalità del conferimento; in	
	manca di diversa indicazione il conferimento deve essere	
	eseguito in denaro.	
	In caso di decisione di aumento del capitale sociale	
	mediante nuovi conferimenti, spetta ai soci il diritto di	
	sottoscriverlo in proporzione delle partecipazioni da essi	
	possedute.	
	E' attribuita ai soci la facoltà di prevedere espressamente	
	nella delibera di aumento che lo stesso possa essere attuato	
	anche mediante offerta di quote di nuova emissione a terzi,	
	salvo che nel caso di cui all'art. 2482/ter c.c.; in tal	
	caso spetta ai soci che non hanno consentito alla decisione	
	il diritto di recesso a norma dell'art. 2473 c.c.	
	I soci possono decidere che le partecipazioni emesse in sede	
	di aumento del capitale sociale siano attribuite ai	
	sottoscrittori in misura non proporzionale ai conferimenti	
	nel capitale sociale dagli stessi effettuati.	
	In caso di riduzione del capitale per perdite può essere	
	omesso il deposito preventivo presso la sede sociale della	
	relazione dell'organo amministrativo sulla situazione	
	patrimoniale della Società e delle osservazioni	
	dell'eventuale organo di controllo.	

	I diritti sociali spettano ai soci in misura proporzionale	
	alla partecipazione da ciascuno posseduta.	
	È vietato qualunque tipo di discriminazione nella disciplina	
	del rapporto sociale in conformità a quanto previsto	
	dall'articolo 8 del D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 112.	
	Articolo 9 - TITOLI DI DEBITO	
	La società può emettere titoli di debito che possono essere	
	sottoscritti, a norma dell'art. 2483, co. 2, c.c. unicamente	
	da investitori professionali.	
	La decisione spetta agli amministratori nei limiti di una	
	volta il patrimonio netto e ai soci se è richiesta una	
	misura superiore.	
	Articolo 10 - TRASFERIMENTO DELLE PARTECIPAZIONI	
	Le quote sociali sono liberamente trasferibili per	
	successione a causa di morte.	
	Sono inoltre liberamente trasferibili tra vivi, con effetto	
	verso la società se cedute dal socio a parenti o affini in	
	linea retta o collaterale o al proprio coniuge o a soggetti	
	giuridici controllati/collegati dai/ai cedenti.	
	Fuori dei casi suddetti, il socio che intende trasferire la	
	propria quota a terzi, dovrà offrirla in prelazione agli	
	altri soci, informandoli con lettera raccomandata con avviso	
	di ricezione, da inviare per conoscenza anche all'organo	
	amministrativo.	
	In detta lettera dovrà essere indicato il nominativo	

	dell'acquirente, il prezzo richiesto, le modalità di	
	pagamento e le altre condizioni della cessione.	
	Entro trenta giorni dal ricevimento di detta lettera, i soci	
	potranno far valere il loro diritto di prelazione dandone	
	comunicazione al socio cedente a mezzo lettera raccomandata	
	con ricevuta di ritorno; decorso inutilmente tale termine,	
	la quota sarà liberamente alienabile.	
	I soci potranno far valere il loro diritto di prelazione in	
	proporzione alle quote da ciascuno di essi possedute.	
	Qualora un socio non intenda esercitare la prelazione, la	
	relativa porzione di quota da cedersi sarà proporzionalmente	
	distribuita fra i soci disposti all'acquisto.	
	Articolo 11 - RECESSO	
	Hanno diritto di recedere i soci che non hanno concorso	
	all'approvazione delle decisioni riguardanti:	
	a) il cambiamento dell'oggetto della società;	
	b) la trasformazione della società;	
	c) la fusione e la scissione della società;	
	d) la revoca dello stato di liquidazione;	
	e) il trasferimento della sede della società all'estero;	
	f) l'eliminazione di una o più cause di recesso	
	convenzionale, se previste;	
	g) il compimento di operazioni che comportino una	
	sostanziale modifica dell'oggetto della società, una	
	rilevante modificazione dei diritti dei soci, se previsti,	

	ai sensi dell'art. 2468, IV comma, c.c.;	
	h) l'aumento del capitale sociale mediante offerta di quote	
	di nuova emissione direttamente a terzi.	
	Il diritto di recesso spetta inoltre in tutte le altre	
	ipotesi previste dalla legge.	
	La volontà di recedere deve essere comunicata all'organo	
	amministrativo mediante lettera raccomandata con avviso di	
	ricevimento entro trenta giorni dall'iscrizione nel registro	
	delle imprese della decisione che legittima il recesso	
	oppure, in mancanza di una decisione, dal momento in cui il	
	socio viene a conoscenza del fatto che lo legittima.	
	L'esercizio del diritto di recesso deve essere annotato	
	presso il registro delle imprese a cura dell'organo	
	amministrativo. Le partecipazioni per le quali è esercitato	
	il diritto di recesso non possono essere cedute.	
	Il recesso non può essere esercitato, e se già esercitato è	
	privo di efficacia, quando la società revoca la decisione	
	che lo legittima, o se è deliberato lo scioglimento della	
	società.	
	Il socio che recede dalla società ha diritto di ottenere il	
	rimborso della propria partecipazione in proporzione al	
	patrimonio sociale, determinato tenendo conto della	
	situazione patrimoniale della società e degli altri elementi	
	necessari ai fini della determinazione del valore di mercato	
	delle partecipazioni societarie; in caso di disaccordo la	

	determinazione avviene sulla base di una relazione giurata	
	redatta da un esperto nominato dal Tribunale ai sensi di	
	legge, su istanza della parte più diligente.	
	Il rimborso deve essere eseguito, con le modalità previste	
	dalla legge, entro centottanta giorni dalla comunicazione	
	della volontà di recedere.	
	Articolo 12 - DECISIONI DEI SOCI	
	I soci decidono sulle materie riservate alla loro competenza	
	dalla legge o dalle presenti norme sul funzionamento della	
	società, e sugli argomenti sottoposti alla loro approvazione	
	da uno o più amministratori o da tanti soci che	
	rappresentano almeno un terzo del capitale sociale.	
	Le decisioni dei soci prese in conformità alla legge e	
	all'atto costitutivo vincolano tutti i soci, ancorché	
	assenti o dissenzienti.	
	Sono riservate alla competenza dei soci:	
	1) l'approvazione del bilancio e la distribuzione degli	
	utili;	
	2) la nomina e la revoca degli amministratori, fatti salvi i	
	diritti riguardanti l'amministrazione della società	
	eventualmente attribuiti a singoli soci;	
	3) l'eventuale nomina dei sindaci e del presidente del	
	collegio sindacale o del revisore;	
	4) le modificazioni dell'atto costitutivo;	
	5) la decisione di compiere operazioni che comportano una	

	sostanziale modificazione dell'oggetto sociale o una	
	rilevante modificazione dei diritti dei soci;	
	6) lo scioglimento della società, la nomina e la revoca dei	
	liquidatori e i criteri di svolgimento della liquidazione;	
	7) l'aumento gratuito del capitale sociale, la distribuzione	
	di dividendi ai soci e le erogazioni gratuite in favore di	
	enti del Terzo settore nei limiti previsti dall'art. 3,	
	comma 3, D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 112;	
	8) la destinazione di una parte degli utili ai fondi di cui	
	all'art. 16 D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 112.	
	9) le altre decisioni che la legge riserva in modo	
	inderogabile alla competenza dei soci.	
	Le decisioni dei soci sono assunte con deliberazione	
	assembleare, ovvero mediante consultazione scritta o sulla	
	base del consenso espresso per iscritto dai soci.	
	Ogni socio che sia regolarmente iscritto nel registro	
	imprese, e che non sia moroso nell'esecuzione dei	
	conferimenti ha diritto di partecipare alle decisioni e il	
	suo voto vale in misura proporzionale alla sua	
	partecipazione.	
	Devono essere sempre adottate mediante deliberazione	
	assembleare le decisioni dei soci che riguardano le	
	modificazioni dell'atto costitutivo oppure il compimento di	
	operazioni che comportano una sostanziale modificazione	
	dell'oggetto sociale determinato nell'atto costitutivo o una	

	rilevante modificazione dei diritti dei soci, o quelle	
	concernenti lo scioglimento della società e comunque quando	
	lo richiedono uno o più amministratori o i soci che	
	rappresentano almeno un terzo del capitale sociale, oppure	
	sia espressamente previsto dalla legge.	
	La consultazione scritta o l'acquisizione del consenso	
	espresso per iscritto deve in ogni caso consentire che dai	
	documenti sottoscritti si evincano con chiarezza l'argomento	
	oggetto della decisione ed il relativo consenso.	
	Le comunicazioni possono avvenire con qualsiasi mezzo che	
	consenta di verificarne la provenienza e di avere riscontro	
	della ricezione (anche mediante dichiarazione di ricevuta	
	inviata con lo stesso mezzo), compresi il telefax e la posta	
	elettronica, e devono essere conservate tra gli atti sociali.	
	Le decisioni dei soci adottate con queste modalità devono	
	risultare da apposito verbale redatto a cura dell'organo	
	amministrativo e inserito nel libro delle decisioni dei soci.	
	Articolo 13 - CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA	
	L'assemblea è convocata dall'Organo di Amministrazione nella	
	sede sociale, o altrove, secondo quanto sarà indicato	
	nell'avviso di convocazione, purché nel territorio	
	nazionale. L'avviso di convocazione va inviato con lettera	
	raccomandata A/R, fax, telegramma o posta elettronica	
	certificata (P.E.C.) o posta elettronica ordinaria, almeno	
	otto giorni prima di quello fissato per l'assemblea al	

	domicilio risultante ai sensi dell'articolo 2 (due) del	
	presente statuto e deve contenere l'ordine del giorno, il	
	giorno, il luogo e l'ora della riunione. Con lo stesso	
	avviso potranno essere indicati il giorno, il luogo e l'ora	
	per l'adunanza in seconda convocazione, dovendo comunque fra	
	le convocazioni trascorrere un periodo di almeno	
	ventiquattro ore.	
	L'assemblea è totalitaria e delibera validamente pur senza	
	essere stata formalmente convocata, qualora sia presente	
	l'intero capitale sociale e siano presenti, o risulta siano	
	informati della riunione, l'Organo di Amministrazione in	
	carica ed i Sindaci effettivi, se nominati, e nessuno si	
	oppone alla trattazione dell'argomento.	
	Articolo 14 - ASSEMBLEA	
	L'assemblea è presieduta dall'Amministratore Unico o, in	
	caso di Consiglio di Amministrazione, dal Presidente dello	
	stesso, e in caso di co-amministratori, dal più anziano.	
	In caso di loro assenza o impedimento, l'assemblea è	
	presieduta da persona designata dalla stessa Assemblea.	
	Il Presidente è assistito da un segretario nominato	
	dall'Assemblea, anche fra non soci, o da un notaio nei casi	
	di legge.	
	I soci possono farsi rappresentare mediante delega scritta e	
	la relativa documentazione è conservata dalla società ai	
	sensi di legge.	

	La delega non può essere rilasciata col nome del	
	rappresentante in bianco, nè ad amministratori nè a sindaci,	
	se nominati.	
	Spetta al Presidente dell'assemblea verificare la regolarità	
	della costituzione, e constatare la validità della	
	convocazione e delle deleghe ed in genere il diritto di	
	intervento all'Assemblea.	
	L'assemblea dei soci può svolgersi anche in più luoghi,	
	audio e o video collegati, e ciò alle seguenti condizioni,	
	delle quali deve essere dato atto nei relativi verbali:	
	- che siano presenti nello stesso luogo il presidente ed il	
	segretario della riunione se nominato che provvederanno alla	
	formazione e sottoscrizione del verbale;	
	- che sia consentito al presidente dell'assemblea di	
	accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti,	
	regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e	
	proclamare i risultati della votazione;	
	- che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire	
	adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di	
	verbalizzazione;	
	- che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla	
	discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti	
	all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o	
	trasmettere documenti;	
	- che siano indicati nell'avviso di convocazione i luoghi	

	audio e o video collegati a cura della società, nei quali	
	gli intervenuti potranno affluire, dovendosi ritenere svolta	
	la riunione nel luogo ove sarà presente il presidente ovvero	
	saranno presenti il presidente ed il segretario, se nominato.	
	Articolo 15 - QUORUM ASSEMBLEARI	
	1. L'assemblea è regolarmente costituita con la presenza di	
	tanti soci che rappresentino almeno la metà del capitale	
	sociale e delibera a maggioranza assoluta dei soci presenti.	
	2. Per introdurre, modificare o sopprimere i diritti	
	attribuiti ai singoli soci ai sensi del terzo comma	
	dell'articolo 2468 c.c. è necessario il consenso di tutti i	
	soci.	
	3. Restano comunque salve le altre disposizioni di legge o	
	del presente statuto che, per particolari decisioni,	
	richiedono diverse specifiche maggioranze	
	Articolo 16 - REQUISITI CARICHE SOCIALI	
	1. Coloro i quali assumono cariche sociali debbono essere in	
	possesso dei seguenti requisiti di onorabilità,	
	professionalità ed indipendenza:	
	- assenza di condanne penali e di procedimenti pendenti;	
	- conoscenza ed esperienze lavorative in relazione alla	
	struttura dell'impresa e all'attività svolta dalla società;	
	- insussistenza di rapporti di lavoro o altri rapporti	
	di natura patrimoniale da cui possa emergere una situazione	
	di conflitto di interessi con la società.	

	2. Ai fini della valutazione di compatibilità per la	
	sussistenza del requisito di indipendenza, si tiene conto	
	della diversa rilevanza delle funzioni e del diverso ruolo	
	esercitato dai soggetti interessati.	
	Articolo 17 - AMMINISTRAZIONE DELLA SOCIETA'	
	La società è amministrata, alternativamente, secondo quanto	
	stabilito su decisione dei soci all'atto della nomina:	
	a) da un amministratore unico;	
	b) da un consiglio di amministrazione composto da un minimo	
	di 2 (due) ad un massimo di 7 (sette) membri;	
	c) da due o più amministratori, con poteri congiunti o	
	disgiunti, ferma la competenza dell'organo amministrativo	
	per la redazione del progetto di bilancio, dei progetti di	
	fusione o scissione e per le decisioni di aumento del	
	capitale sociale, in caso di delega.	
	Per organo amministrativo si intende l'Amministratore Unico,	
	il Consiglio di Amministrazione, o l'insieme degli	
	Amministratori cui è affidata congiuntamente o	
	disgiuntamente l'amministrazione.	
	Gli amministratori possono essere anche non soci e sono	
	rieleggibili.	
	L'organo amministrativo resta in carica fino a revoca o	
	dimissioni oppure per la durata stabilita dai soci in sede	
	di nomina.	
	In caso di consiglio di amministrazione composto da un	

	numero pari di amministratori, nel caso di parità tra voti	
	favorevoli e contrari, il voto del Presidente risulterà	
	decisivo.	
	In caso di amministrazione affidata ad un Consiglio di	
	Amministrazione, qualora venga meno la maggioranza degli	
	amministratori, l'intero Consiglio si riterrà decaduto e	
	dovrà essere convocata al più presto l'assemblea dei soci	
	per la nomina delle nuove cariche. In caso di Consiglio di	
	Amministrazione composto da due membri nel caso di	
	dimissioni presentate da parte di uno dei due membri,	
	l'assemblea provvederà senza indugio alla nomina di un nuovo	
	organo amministrativo.	
	La cessazione degli amministratori per scadenza del termine	
	o dimissioni ha effetto dal momento in cui l'organo	
	amministrativo è stato ricostituito .	
	Articolo 18 - POTERI DELL'ORGANO AMMINISTRATIVO	
	All'organo amministrativo sono attribuiti tutti i poteri per	
	la gestione ordinaria e straordinaria della società, con	
	esclusione soltanto di quelli che per legge, o in virtù del	
	presente atto siano riservati in modo tassativo alle	
	decisioni dei soci.	
	L'organo amministrativo potrà nominare direttori per	
	gestione commerciale, tecnica ed amministrativa della	
	società e procuratori per singoli atti, fissandone i poteri	
	ed il compenso.	

	Con espressa delibera dell'assemblea dei soci, sia	
	l'Amministratore Unico che il Presidente del Consiglio	
	d'Amministrazione possono cumulare anche la carica di	
	direttori.	
	Quando la società è amministrata da un Consiglio di	
	Amministrazione, il Consiglio, qualora non vi abbia	
	provveduto l'assemblea dei soci, nomina fra i suoi membri un	
	presidente e può delegare ad uno o più dei propri	
	componenti, anche disgiuntamente, tutti o parte dei propri	
	poteri, salve le limitazioni di legge, ai sensi dell'art.	
	2381 C.C.	
	La carica di presidente è cumulabile con quella di	
	amministratore delegato. Per le riunioni del Consiglio di	
	Amministrazione il segretario può essere nominato dal	
	Presidente di volta in volta, anche fra persona estranee al	
	Consiglio di Amministrazione stesso.	
	Articolo 19 - CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE	
	La convocazione del Consiglio di amministrazione avviene	
	mediante avviso spedito a tutti gli amministratori ed	
	all'eventuale organo di controllo, almeno cinque giorni	
	prima di quello fissato per l'adunanza; l'avviso deve	
	contenere: data, luogo ed ora della riunione e l'ordine del	
	giorno. In caso di urgenza l'adunanza può essere convocata	
	ventiquattro ore prima a mezzo fax, telegramma o posta	
	elettronica.	

	Per la validità delle deliberazioni del Consiglio di	
	Amministrazione è necessaria la presenza della maggioranza	
	degli amministratori in carica quando il numero dei	
	consiglieri è superiore a due, mentre, quando il numero dei	
	consiglieri è di due, le riunioni sono valide con la	
	presenza di tutti i consiglieri.	
	Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei voti degli	
	intervenuti, in caso di parità prevale il voto di chi	
	presiede; quando il numero dei consiglieri è di due, le	
	deliberazioni concernenti gli atti di straordinaria	
	amministrazione sono approvate con il voto favorevole di	
	tutti i consiglieri.	
	Le decisioni del consiglio di amministrazione possono essere	
	adottate anche mediante consultazione scritta o in base a	
	consenso espresso per iscritto.	
	In tale ipotesi, dai documenti sottoscritti dovranno	
	risultare con chiarezza l'argomento della decisione ed il	
	relativo consenso.	
	Le delibere del Consiglio di Amministrazione possono	
	svolgersi anche in più luoghi, audio e o video collegati, e	
	ciò alle medesime condizioni previste per le delibere	
	assembleari.	
	Articolo 20 - RAPPRESENTANZA DELLA SOCIETA'	
	All'organo amministrativo spetta la rappresentanza generale	
	della società di fronte ai terzi ed in giudizio con facoltà	

	di promuovere azioni ed istanze giudiziarie ed	
	amministrative per ogni grado di giurisdizione ed anche per	
	giudizi di revocazione o Cassazione e di nominare all'uopo	
	Avvocati e procuratori alle liti.	
	Unicamente nell'ipotesi di nomina di amministratori con	
	firma congiunta, la rappresentanza generale spetterà ad essi	
	congiuntamente.	
	La firma e la rappresentanza generale della società spetta	
	inoltre agli amministratori delegati nell'ambito dei poteri	
	loro attribuiti.	
	I compensi all'organo amministrativo saranno definiti	
	dall'assemblea annualmente.	
	Per ogni amministratore potrà inoltre essere prevista una	
	indennità di fine mandato per la cessazione del rapporto di	
	collaborazione.	
	Articolo 21 - COMPENSI DEGLI AMMINISTRATORI	
	1. Agli amministratori spetta il rimborso delle spese	
	sostenute per ragioni del loro ufficio.	
	2. I soci possono inoltre assegnare agli amministratori	
	un'indennità annuale in misura fissa, ovvero un compenso	
	proporzionale agli utili netti di esercizio, nonché	
	determinare un'indennità per la cessazione dalla carica e	
	deliberare l'accantonamento per il relativo fondo di	
	quiescenza con modalità stabilite con decisione dei soci e	
	nel rispetto dei limiti di cui al D.Lgs. 3 luglio 2017, n.	

	112.	
	3. In caso di nomina di un comitato esecutivo o di	
	consiglieri delegati, il loro compenso è stabilito dal	
	consiglio di amministrazione al momento della nomina.	
	Articolo 22 - ORGANO DI CONTROLLO	
	L'Assemblea nomina il sindaco unico oppure più sindaci	
	costituenti il Collegio Sindacale. Il Collegio Sindacale è	
	composto di tre componenti effettivi e due supplenti.	
	L'assemblea, in caso di nomina del Collegio Sindacale, ne	
	designa il Presidente e fissa per i primi l'emolumento	
	annuale per il periodo di durata del loro ufficio.	
	Il sindaco unico, e in caso di Collegio sindacale,	
	almeno un membro effettivo ed uno supplente, devono essere	
	scelti tra i revisori legali iscritti nell'apposito	
	registro. Nel caso che al Collegio Sindacale sia demandato	
	il controllo contabile, tutti i sindaci dovranno essere	
	iscritti quali revisori legali nell'apposito registro.	
	I Sindaci durano in carica tre esercizi e sono	
	rieleggibili e scadono alla data dell'assemblea convocata	
	per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio	
	in carica.	
	Articolo 23 - POTERI E DOVERI DELL'ORGANO DI CONTROLLO	
	I sindaci hanno i doveri e i poteri di cui agli artt. 2403 e	
	2403 bis del Codice Civile ed esercitano il controllo	
	contabile della Società, salvo che l'Assemblea dei soci non	

	riservi tale funzione ad un revisore contabile o ad una	
	società di revisione o che la nomina di questi ultimi sia	
	obbligatoria per legge.	
	I sindaci vigilano sull'osservanza della legge e dello	
	statuto e sul rispetto dei principi di corretta	
	amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del	
	D.lgs 231/2001 qualora applicabili, nonchè sull'adeguatezza	
	dell'assetto organizzativo amministrativo e contabile e sul	
	suo concreto funzionamento. I sindaci esercitano anche i	
	compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità	
	sociali da parte dell'impresa sociale, e attestano che il	
	bilancio sociale è redatto in conformità alle disposizioni	
	di legge in materia, avuto particolare riguardo alle	
	disposizioni di cui agli articoli 2, 3, 4, 11 e 13 del	
	D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 112 e a quanto previsto nello	
	statuto ai sensi degli articoli 4, 5, 6 e 7.	
	I sindaci attestano che il bilancio sociale sia stato	
	redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo	
	9, comma 2, D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 112. Il bilancio	
	sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto	
	dall'organo di controllo.	
	I sindaci possono in ogni momento procedere ad atti di	
	ispezione e controllo e, a tal fine possono chiedere agli	
	amministratori notizie, anche con riferimento ai gruppi di	
	imprese sociali, sull'andamento delle operazioni o su	

	determinati affari.	
	Il Collegio Sindacale deve riunirsi almeno ogni novanta	
	giorni. Delle riunioni deve redigersi il verbale che verrà	
	trascritto nel libro delle adunanze e deliberazioni del	
	Collegio Sindacale.	
	I sindaci devono assistere alla adunanze del Consiglio	
	di Amministrazione alle assemblee e alle riunioni del	
	comitato esecutivo.	
	Articolo 24 - BILANCIO SOCIALE	
	1. Gli esercizi sociali si chiudono il 31 dicembre di ogni	
	anno; entro 120 giorni da tale data il bilancio viene	
	presentato ai soci.	
	2. L'organizzazione che esercita l'impresa sociale deve,	
	inoltre, redigere e depositare presso il registro delle	
	imprese il bilancio sociale, secondo linee guida adottate	
	con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche	
	sociali, sentita l'Agenzia per le organizzazioni non	
	lucrative di utilità sociale, in modo da rappresentare	
	l'osservanza delle finalità sociali da parte dell'impresa	
	sociale.	
	3. Quando lo richiedono particolari esigenze relative alla	
	struttura ed all'oggetto della società, il bilancio potrà	
	essere presentato ai soci in un termine non superiore a 180	
	giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale.	
	4. Ai sensi dell'art. 9, comma 2 del d.lgs. 3 luglio 2017,	

	n. 112, nel bilancio sociale deve essere fatta menzione	
	degli esiti del coinvolgimento dei lavoratori, degli utenti	
	e degli interessati all'attività della società.	
	Articolo 25 - UTILI	
	1. Gli utili ed avanzi di gestione sono destinati allo	
	svolgimento dell'attività statutaria o ad incremento del	
	patrimonio.	
	2. La Società può destinare una quota inferiore al cinquanta	
	per cento degli utili e degli avanzi di gestione annuali,	
	dedotte eventuali perdite maturate negli esercizi	
	precedenti:	
	a) ad aumento gratuito del capitale sociale sottoscritto	
	e versato dai soci nei limiti previsti dall'art. 3, comma 3,	
	del D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 112;	
	b) alla distribuzione, anche mediante aumento gratuito	
	del capitale sociale o l'emissione di strumenti finanziari,	
	di dividendi ai soci, in misura comunque non superiore	
	all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi,	
	aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale	
	effettivamente versato.	
	c) ad erogazioni gratuite in favore di enti del Terzo	
	settore diversi dalle imprese sociali, che non siano	
	fondatori, soci della Società o società da questa	
	controllate, finalizzate alla promozione di specifici	
	progetti di utilità sociale.	

	3. Ferme restando le ipotesi elencate al precedente comma, è	
	vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili e avanzi	
	di gestione, fondi e riserve comunque denominati, a	
	fondatori, soci, lavoratori e collaboratori, amministratori	
	ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di	
	recesso o di qualsiasi altra ipotesi di scioglimento	
	individuale del rapporto.	
	4. Al riguardo, si considera distribuzione indiretta di	
	utili:	
	a) la corresponsione ad amministratori, sindaci e a	
	chiunque rivesta cariche sociali di compensi individuali non	
	proporzionati all'attività svolta, alle responsabilità	
	assunte e alle specifiche competenze o comunque superiori a	
	quelli previsti in enti che operano nei medesimi o analoghi	
	settori e condizioni;	
	b) la corresponsione ai lavoratori subordinati o autonomi	
	di retribuzioni o compensi superiori del quaranta per cento	
	rispetto a quelli previsti, per le medesime qualifiche, dai	
	contratti collettivi di cui all'articolo 51 del decreto	
	legislativo 15 giugno 2015, n. 81, salvo comprovate esigenze	
	attinenti alla necessità di acquisire specifiche competenze	
	ai fini dello svolgimento delle attività di interesse	
	generale di cui all'articolo 2, comma 1, lettere b), g) o	
	h), D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 112;	
	c) la remunerazione degli strumenti finanziari diversi	

	dalle azioni o quote, a soggetti diversi dalle banche e	
	dagli intermediari finanziari autorizzati, in misura	
	superiore a due punti rispetto al limite massimo previsto	
	per la distribuzione di dividendi dal comma 3, lettera a);	
	d) l'acquisto di beni o servizi per corrispettivi che,	
	senza valide ragioni economiche, siano superiori al loro	
	valore normale;	
	e) le cessioni di beni e le prestazioni di servizi, a	
	condizioni più favorevoli di quelle di mercato, a soci,	
	associati o partecipanti, ai fondatori, ai componenti gli	
	organi amministrativi e di controllo, a coloro che a	
	qualsiasi titolo operino per l'organizzazione o ne facciano	
	parte, ai soggetti che effettuano erogazioni liberali a	
	favore dell'organizzazione, ai loro parenti entro il terzo	
	grado ed ai loro affini entro il secondo grado, nonché alle	
	società da questi direttamente o indirettamente controllate	
	o collegate, esclusivamente in ragione della loro qualità,	
	salvo che tali cessioni o prestazioni non costituiscano	
	l'oggetto dell'attività di interesse generale di cui	
	all'art. 2 D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 112;	
	f) la corresponsione a soggetti diversi dalle banche e	
	dagli intermediari finanziari autorizzati, di interessi	
	passivi, in dipendenza di prestiti di ogni specie, superiori	
	di quattro punti al tasso annuo di riferimento. Il predetto	
	limite può essere aggiornato con decreto del Ministro del	

	lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il	
	Ministro dell'economia e delle finanze.	
	5. È ammesso il rimborso al socio del capitale	
	effettivamente versato ed eventualmente rivalutato o	
	aumentato nei limiti di cui all'articolo 3, comma 3, lett.	
	a) del D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 112.	
	Articolo 26 - SCIoglimento E LIQUIDAZIONE	
	1. La società si scioglie per le cause previste dalla legge.	
	2. In tutte le ipotesi di scioglimento, l'organo	
	amministrativo deve effettuare gli adempimenti pubblicitari	
	previsti dalla legge nel termine di trenta giorni dal loro	
	verificarsi.	
	3. L'assemblea, se del caso convocata dall'organo	
	amministrativo, nominerà uno o più liquidatori determinando:	
	a) il numero dei liquidatori;	
	b) in caso di pluralità di liquidatori, le regole di	
	funzionamento del collegio, anche mediante rinvio al	
	funzionamento del consiglio di amministrazione, in quanto	
	compatibile;	
	c) a chi spetta la rappresentanza della società;	
	d) i criteri in base ai quali deve svolgersi la	
	liquidazione;	
	e) gli eventuali limiti ai poteri dell'organo liquidativo.	
	4. Il patrimonio residuo, dedotto il capitale effettivamente	
	versato dai soci, eventualmente rivalutato o aumentato, e i	

	dividendi deliberati e non distribuiti nei limiti di cui	
	all'art. 3, comma 3, lett. a) del D.Lgs. 3 luglio 2017, n.	
	112 è devoluto ad altri enti del Terzo settore costituiti ed	
	operanti da almeno tre anni o ai fondi di cui all'art. 16,	
	D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 112, secondo quanto previsto dalla	
	decisione dei soci.	
	Articolo 27 - CLAUSOLA COMPROMISSORIA	
	Tutte le controversie che dovessero insorgere fra i soci,	
	ovvero tra i soci e l'Impresa Sociale, gli Amministratori, i	
	Liquidatori o i Sindaci saranno devolute al giudizio di un	
	Collegio Arbitrale composto di tre membri, nominati dal	
	Presidente della Camera Arbitrale del luogo ove ha la sede	
	l'Impresa Sociale, entro il termine di 30 (trenta) giorni	
	dalla domanda, proposta su istanza della parte più diligente.	
	Nel caso di mancata nomina gli arbitri nei termini, la	
	domanda di arbitrato potrà essere proposta, sempre su	
	istanza della parte più diligente, al Presidente del	
	Tribunale nel cui circondario ha sede l'Impresa Sociale.	
	Il Collegio Arbitrale deciderà a maggioranza, ex bono et	
	aequo, entro 90 (novanta) giorni dalla nomina.	
	La presente clausola compromissoria è vincolante per	
	l'Impresa Sociale e per tutti i soci; è altresì vincolante,	
	a seguito dell'accettazione dell'incarico, per	
	Amministratori, Liquidatori e Sindaci, relativamente alle	
	controversie degli stessi promosse o insorte nei loro	

[illegible]

COPIA SU SUPPORTO INFORMATICO CONFORME AL DOCUMENTO ORIGINALE SU SUPPORTO CARTACEO, AI SENSI DELL'ARTICOLO 23, COMMI 3, 4 E 5 DEL D.LGS. 82/2005 CHE SI TRASMETTE AD USO REGISTRO IMPRESE. BOLLO ASSOLTO ALL'ORIGINE MEDIANTE MUI AI SENSI DEL D.M. 22 FEBBRAIO 2007.